

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione al CdA	Stato di emissione documento
00	26/10/2011	prima emissione
01	23/12/2014	Aggiornamento art. 3 e art. 9
02	26/10/2017	Aggiornamento Appendice ex L. 4/08/17 n.124
03	01/03/2018	Aggiornamento per Riforme Statutarie/Legge 205/2017
04	16/12/2020	Aggiornamento per modifica tempi tecnici di liquidazione e per attribuzione rendimento convenzionale mensile

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento, comprensivo dell'Appendice, dà attuazione alle disposizioni dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale delle società dei gruppi societari BNL e BNP Paribas operanti in Italia (di seguito "Fondo") in materia di erogazione delle prestazioni del Fondo.

Art.2 - Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di riscatto, trasferimento, prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale devono essere inoltrate al Fondo compilando l'apposita modulistica presente nell'Area Riservata sul sito internet www.fondopensionibnl.it

Il Fondo, ricevuta la domanda, procederà alla relativa istruttoria⁽¹⁾.

L'incompletezza o l'irregolarità rispetto alla normativa della richiesta determina l'inefficacia della domanda.

Art. 3 - Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita

L'Isritto, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo⁽²⁾ ed abbia altresì perso i requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica, anche in misura parziale, sotto forma di rendita.

Per l'erogazione della rendita, il Fondo si impegna a pagare una delle diverse tipologie di rendita scelta tra quelle offerte.

Il Fondo provvederà direttamente a trasformare in rendita, con valuta corrente, la quota richiesta della posizione, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il "Documento sulle rendite", disponibile sul sito internet www.fondopensionibnl.it, costituisce parte integrante del presente Regolamento.

N.B.: Per quanto concerne la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)** si rinvia a quanto disciplinato nell'apposito Regolamento pubblicato sul sito internet www.fondopensionibnl.it.

Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare in forma di capitale Vecchio iscritto⁽³⁾

L'Isritto, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo ed abbia altresì perso i requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica, anche in misura parziale, sotto forma di capitale.

La liquidazione della posizione avverrà, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Nuovo iscritto⁽⁴⁾

L'Isritto ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della propria posizione individuale. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione maturata in rendita vitalizia immediata annua, a favore dell'Isritto, senza reversibilità, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

La liquidazione della posizione avverrà, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 5 - Riscatto della posizione individuale⁽⁵⁾

In caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a prestazione pensionistica obbligatoria l'Isritto può chiedere:

- a) riscatto totale
- b) riscatto parziale

Art. 6 - Trasferimento della posizione previdenziale

L'Isritto potrà chiedere, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo e decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione, il trasferimento della propria posizione previdenziale a favore di altro Fondo Pensione iscritto all'Albo presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Gli estremi identificativi del nuovo Fondo dovranno essere inclusi nella domanda di trasferimento sottoscritta.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

N.B.: nel caso in cui il partecipante, in costanza di rapporto di lavoro, decida di trasferire la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare diversa dal Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia nessun contributo verrà più versato a detta forma da parte del datore di lavoro.

Art. 7 - Modalità di Liquidazione degli importi richiesti a titolo di riscatto totale e/o di trasferimento ad altro Fondo della posizione previdenziale

Per l'erogazione del riscatto totale e/o per il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare il Fondo provvede a riconoscere la somma spettante, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 8 - Modalità di Liquidazione degli importi chiesti a titolo di riscatto parziale

L'erogazione del riscatto parziale avviene riconoscendo il 50% dell'intera posizione individuale determinata al momento del disinvestimento, effettuando l'accredito della somma spettante, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda limitatamente alla quota di capitale anzidetta. Per il restante 50% della posizione individuale prosegue il rapporto con il Fondo in qualità di aggregato.

Art. 9 - Valorizzazione della posizione da riscattare

Per Valorizzazione della posizione si intende l'ammontare della posizione previdenziale come risultante dall'ultimo Bilancio approvato, aggiornata con le entrate e le uscite di natura previdenziale (contributi, costi polizza TCM, anticipazioni, ecc.) pervenute fino all'ultimo giorno del mese nel quale ha effetto la cessazione e ricalcolata sulla base del tasso convenzionale determinato come previsto nell'articolo 10.

Art. 10 – Tasso convenzionale

Il Tasso convenzionale è il rendimento stimato, deliberato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, collegato all'andamento gestionale del Fondo e relativo ai mesi successivi all'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea.

APPENDICE

Definizioni:

- Titolare: l'Isritto che, avendone titolo, abbia presentato richiesta di riscatto, trasferimento, prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale.
- Domanda: scelta da parte dell'Isritto di una delle prestazioni spettanti, completa e formalmente regolare rispetto alla normativa.
- Tempo tecnico: periodo massimo di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda entro il quale il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla richiesta.

(1) Istruttoria e data attribuzione rendimento convenzionale mensile: il Fondo Pensioni, ricevuta la domanda di prestazione da parte dell'isritto completa e formalmente regolare rispetto alla normativa, provvede in 10 giorni lavorativi ad effettuare l'istruttoria della pratica. La posizione previdenziale viene rivalutata al rendimento convenzionale mensile calcolato fino al mese precedente la data di conclusione dell'istruttoria.

(2) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle norme vigenti e dal "Documento sulle Rendite".

(3) Per "vecchio isritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non abbia mai richiesto il riscatto della posizione.

L'isritto può optare:

Montante fino al 31/12/2006:

- Per il 100% del capitale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31/12/2006
- Per una percentuale in capitale e per il residuo in rendita
- Per il 100 % in rendita

Montante dopo il 31/12/2006:

- Per il 100% del capitale con applicazione del regime tributario meno favorevole vigente alla data del 31/12/2006.
- Fino al massimo del 50% in forma capitale e per il residuo in rendita con applicazione del regime tributario più favorevole previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 252 del 2005.

Nota bene: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente, la stessa potrà essere erogata totalmente in forma di capitale.

- Per il 100 % in rendita

(4) Per "nuovo iscritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 non era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 o il "vecchio iscritto" che abbia richiesto il riscatto totale della posizione previdenziale ovvero che non abbia effettuato il trasferimento della propria posizione previdenziale da altra forma di previdenza complementare. L'iscritto può optare:

- Per il 100 % in rendita
- Fino al massimo del 50% in forma capitale e per il residuo in rendita con applicazione del regime tributario più favorevole previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 252 del 2005

Nota bene: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente, la stessa potrà essere erogata in forma di capitale.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

(5) Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi. In particolare, si può richiedere:

- il riscatto del 50 % della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. È ammesso, inoltre, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (ove applicabile);
- il riscatto del 100% della posizione individuale maturata nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- il riscatto del 100% in caso di morte dell'Iscritto alla forma pensionistica, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione, che viene esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati;
- il riscatto del 100% per cause diverse da quelle sopra indicate.